

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1713

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati FOSCHINI, CAVALIERE, DI LUZIO,
MUSCARIELLO, ROMANO BRUNO**

Presentata il 18 novembre 1959

**Norme per l'estensione dell'assicurazione obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti alle donne casalinghe**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema di cui alla presente proposta di legge è da tempo posto dall'iniziativa parlamentare. Nella scorsa legislatura esso è stato oggetto delle proposte di legge nn. 1707, 1709, 1733 e 1737, tutte e quattro cadute con il termine della legislatura, e rinnovate in questa legislatura dalle proposte di legge n. 18 dell'onorevole Titomanlio Vittoria ed altri, n. 76 dell'onorevole Michellini ed altri, n. 99 dell'onorevole Jotti Leonilde ed altri e n. 263 dell'onorevole Macrelli ed altri, alle quali ora si aggiunge la nostra.

Questa vuole rappresentare soprattutto una adesione di carattere politico alla indiscutibile giustizia ed alla urgenza di risolvere il problema, morale prima che finanziario, di assicurare uno *status* previdenziale alle donne di casa. Essa si richiama pertanto ai motivi generali già esposti nelle loro relazioni dagli onorevoli colleghi presentatori delle quattro proposte di legge che, sul merito, sono già davanti alla XIII Commissione permanente della Camera.

Nel merito, la nostra proposta di legge si avvicina, più che alle altre, alla proposta n. 99 in quanto siamo convinti che una provvidenza di questo tipo, soprattutto per i ceti sociali che vi sono interessati, debba avere carattere obbligatorio perché sia efficace. Se

volontaria, e destinata ad un ambiente sociale nel quale difficile è la penetrazione della conoscenza stessa della legge e l'interesse attivo per questi problemi, l'assicurazione previdenziale delle casalinghe rischierebbe di rimanere largamente inoperante, e non per mancanza di bisogno o di interesse nel fruire del beneficio della legge. Proprio il fine di rendere il più possibile operante la legge — dovendo ricorrere per il suo avvio alla domanda delle interessate, che è troppo complicata ed onerosa sarebbe una strumentazione di ufficio attraverso le anagrafi comunali e per loro iniziativa — abbiamo introdotto nella nostra proposta di legge l'articolo 11 sulla pubblicità da conferire all'entrata in vigore del provvedimento.

Sul merito del provvedimento, la nostra proposta di legge si distacca dalla proposta n. 99 su un particolare che riteniamo di rilievo ai fini di una applicazione uniforme, e quindi equa, del provvedimento, e sul quale desideriamo perciò richiamare l'attenzione della Camera.

Laddove le onorevoli proponenti della proposta n. 99, per determinare il livello di reddito delle casalinghe da ammettere al regime previdenziale e i livelli di reddito destinati a differenziare le varie classi contributive, fanno riferimento agli accertamenti

comunali per l'imposta di famiglia, la nostra proposta di legge si richiama, agli stessi fini, alle risultanze della contribuzione erariale per le imposte dirette.

Ciò non soltanto per il carattere induttivo degli accertamenti comunali per l'imposta di famiglia — metodo induttivo che merita in se stesso ogni diffidenza — ma perché è universalmente nota la diversità dei criteri che regolano, da comune a comune, gli accertamenti in oggetto. Onde, riferendosi ad essi, si corre il rischio di riferirsi a livelli di reddito formalmente eguali ma corrispondenti — per i diversi criteri di accertamento e per i difetti propri del metodo induttivo — a differenti livelli di reddito reale, il che introdurrebbe nel meccanismo previdenziale deprecabili sperequazioni che sarebbero ineliminabili.

Assai più giusto è, dunque, sembrato — trascurando del tutto gli accertamenti e le tassazioni comunali — il fare ricorso agli accertamenti erariali per le imposte dirette, che rispondono a criteri uniformi dovunque, e sono — almeno in origine — fondati sul metodo deduttivo della dichiarazione annuale dei redditi.

Desideriamo, infine, dar ragione alla Camera della imputazione di bilancio fatta all'articolo 13 della nostra proposta di legge, perché questa si adeguasse alla norma dell'articolo 81 della Costituzione. Abbiamo fatta tale imputazione — per il primo anno di applicazione della legge, dopo di che si provvederà, con capitolo apposito nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale — al capitolo n. 104 del corrente bilancio di tale Amministrazione, attinente alle spese per i cantieri di lavoro. Ciò in base alla duplice convinzione: 1°) che alla attuazione di un regime previdenziale per le casalinghe, di fronte alla prevedibile unanimità del Parlamento documentata dalle diverse proposte di legge, osti soltanto il non averne individuata la copertura di avvio, che non può ricercarsi che tra le pieghe del bilancio del Ministero competente: 2°) che, tra le spese da questo previste, quella per i cantieri di lavoro è la meno fornita di profonda e duratura incisività sociale, incisività di certo inferiore a quella del provvedimento per cui si chiede di stornarne una parte. Del resto, anche stornando dai sette miliardi i cinque prevedibilmente occorrenti per avviare il regime previdenziale per le casalinghe, l'attività dei cantieri di lavoro rimarrà ridotta ma non elusa poiché ad essa concorrono anche circa 20 miliardi da altra fonte.

Né va trascurata la considerazione che, agli effetti della distribuzione del reddito, tutte, o quasi, le somme che si propone di stornare dai cantieri di lavoro all'avvio del regime previdenziale per le casalinghe, rientreranno, ed in modo più stabile e sicuro, nel circuito distributivo a vantaggio delle stesse classi popolari.

Con questo chiarimento, onorevoli colleghi, vi sottoponiamo la nostra proposta di legge con la fiducia che la sua presentazione contribuisca ad attirare la sollecitudine della Camera sull'urgente e grave problema ed a condurlo ad una positiva definizione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa alle donne di età superiore agli anni 18 che attendono alle cure domestiche nell'ambito della propria famiglia, senza esercitare alcuna attività professionale che abbia carattere di continuità e non figurino iscritte nei ruoli erariali delle imposte dirette per un reddito imponibile personale superiore a lire 600.000 annue, ed il cui reddito familiare imponibile non superi la somma di lire 600.000 annue moltiplicata per il numero dei componenti la famiglia.

ART. 2.

I periodi di iscrizione e di contribuzione alla assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, fruiti per altro titolo, si cumulano automaticamente, agli effetti di tutte le prestazioni assicurative, con quelli maturati in base alla presente legge.

ART. 3.

L'iscrizione delle donne alla assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si effettua su domanda delle aventi diritto da presentarsi al comune di residenza.

Il comune trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le domande di iscrizione corredate dall'estratto dell'atto di nascita della richiedente, del suo stato di famiglia e del certificato dell'agenzia delle imposte dirette da cui risultino i dati di iscrizione al nome di tutti i componenti la famiglia della richiedente.

ART. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificate le condizioni per l'ammissione alla assicurazione, trasmette alla avente diritto i documenti di iscrizione alla assicurazione precisando gli adempimenti e gli obblighi contributivi a carico dell'assicurata.

L'I. N. P. S., ogni tre anni, provvede ad accertare d'ufficio le eventuali variazioni nei dati risultanti dal certificato dell'agenzia delle imposte dirette ed a notificare alla assicurata l'entità del contributo da lei dovuto.

ai sensi dell'articolo 5. Qualora creda di averne interesse ai fini della riduzione del contributo, la assicurata può provvedere di propria iniziativa a segnalare alla sede provinciale dell'I. N. P. S. le eventuali variazioni risultanti dalla detta certificazione.

In caso di denegata od erronea iscrizione l'avente diritto potrà, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione, ricorrere al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, avverso la decisione negativa del Comitato od il suo silenzioso rifiuto protrattosi per tre mesi dopo la presentazione del ricorso, alla Autorità giudiziaria.

ART. 5.

I contributi per l'assicurazione di cui alla presente legge sono stabiliti in misura fissa settimanale comprensiva dei contributi-base e della quota integrativa per il fondo adeguamento pensioni, negli importi seguenti:

per classi di reddito familiare fino a lire 360.000 accertati dal certificato dell'agenzia delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, al netto delle detrazioni dovute al contribuente per qualsiasi causa, lire otto settimanali;

per classi di reddito tra le 360.000 e le 520.000, lire sedici settimanali;

per classi di reddito tra le 520.001 e le 780.000, lire 30 settimanali;

per classi di reddito tra le 780.001 e le 1.040.000, lire sessanta settimanali;

per classi di reddito tra le 1.040.000 e le 1.300.000, lire centoventi settimanali;

per le classi di reddito superiore a lire 1.300.000 lire duecento settimanali.

I contributi sono a carico del capofamiglia fino a quando la donna assicurata non abbia raggiunto la maggiore età.

Alle assicurate comprese nelle prime quattro classi di cui al presente articolo, l'accredito del contributo settimanale, sul conto individuale, non può essere inferiore alle lire otto.

ART. 6.

Alle donne comprese nella assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge è attribuito lo stesso trattamento di pensione, nei casi di invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, modificata con legge 20 febbraio 1958, n. 55.

In ogni caso sono garantite alle assicurate e loro aventi diritto i minimi di pensione di cui agli articoli 5 e 6 della legge succitata escluse le limitazioni previste nello stesso articolo 5. È assicurata anche l'assistenza di malattia prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 7.

I requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione previsti dall'assicurazione obbligatoria per le donne assicurate appartenenti al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 5 e che abbiano compiuto — o compiano successivamente — l'età di anni 55 si intendono maturati, agli effetti della pensione di vecchiaia, col primo gennaio successivo alla entrata in vigore della presente legge. Per le donne appartenenti al secondo scaglione di reddito, tale termine è riportato al 1° gennaio dell'anno di inizio del secondo quinquennio successivo alla entrata in vigore della presente legge; per le assicurate appartenenti agli scaglioni successivi di reddito, lo stesso termine è riportato al 10 gennaio dell'anno di inizio del terzo quinquennio.

ART. 8.

I contributi previsti dall'articolo 5 della presente legge sono riscossi per mezzo di marche da applicarsi sul documento di ricezione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il ritardo nel pagamento dei contributi non darà luogo al pagamento di penalità o somme aggiuntive purché il pagamento sia effettuato entro il termine di scadenza del documento la cui validità è fissata in anni due. Il ritardo del pagamento oltre il predetto termine dà luogo alla sola indennità di mora esclusa ogni altra penalità o somma aggiuntiva.

ART. 9.

La domanda di iscrizione di cui all'articolo 3 deve essere presentata entro sei mesi dal compimento del 18° anno di età delle donne soggette all'obbligo assicurativo.

Per le donne che abbiano compiuto il 18° anno di età alla entrata in vigore della presente legge la domanda deve essere presentata entro sei mesi.

La omessa presentazione della domanda entro il termine di cui sopra è punita con

ammenda pari al doppio dei contributi dovuti per il periodo maturato.

L'ammenda non può essere comunque superiore alle lire mille, per le donne appartenenti alle prime tre classi di reddito di cui all'articolo 5.

ART. 10.

Le donne obbligate alla assicurazione ai sensi dell'articolo 1, qualora cessino dall'obbligo o questo sia interrotto perché il loro reddito personale o familiare venga a superare i limiti massimi fissati da detto articolo, sempre che continuino a trovarsi nella condizione di non esercitare alcuna attività professionale con carattere di continuità, possono, nel periodo in cui sono esenti dall'obbligo, proseguire nell'assicurazione a titolo volontario. In tale caso il loro contributo settimanale sarà doppio di quello indicato dall'articolo 5 per la più alta classe di reddito.

Le donne che vorranno proseguire nella assicurazione a titolo volontario dovranno darne avviso alla sede provinciale dell'I. N. P. S. entro tre mesi dalla data in cui avranno ricevuta la comunicazione triennale dell'I. N. P. S. di cui all'articolo 4 che le dichiara esenti dall'obbligo.

Qualora esse ritornino nei limiti dell'obbligo potranno in qualsiasi momento segnalarlo alla sede provinciale dell'I. N. P. S., documentando la richiesta.

ART. 11.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge l'I. N. P. S. curerà l'affissione in tutto il territorio dello Stato di un manifesto che rechi l'annuncio della legge, specificando particolarmente le disposizioni degli articoli 1, 3, 5, 9 e chiarendo alle interessate il meccanismo assicurativo.

Detto manifesto dovrà contenere l'esplicito invito a chiunque ritenga di essere nelle condizioni previste dall'articolo 1 a presentare al comune di competenza, entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3; e dovrà richiamare a questo proposito le comminatorie di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 9.

L'I. N. P. S. curerà — oltre alla pubblica affissione di detto manifesto — la sua comunicazione a tutti i comuni perché lo espongano nei relativi albi e ne diano tutta la pubblicità che ritengano più opportuna secondo le esigenze e gli usi locali.

ART. 12.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si richiamano le norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in quanto applicabili.

ART. 13.

Agli oneri derivanti dalla presente legge nel primo anno finanziario della sua applicazione si provvederà mediante stralcio dal capitolo n. 104 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Negli anni successivi verrà istituito, per gli oneri risultanti dalla applicazione della presente legge, apposito capitolo nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.